

Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Sacra
Re di Italia

~ ~ ~ ~ ~
Veduta l'istanza 30 maggio 1911 con la quale
il Comune di Potenza Senna, in concerto con quello di
Montelupone, chiese la concessione di un sussidio
governativo per l'impianto e l'esercizio di un ser-
vizio pubblico di trasporti con automobili sul
percorso Potenza Senna - Macerata;

Veduta la deliberazione 24 settembre 1910
del Comune di Potenza Senna alla quale ade-
riva anche il Comune di Montelupone, dalla quale
risultava che l'istituendo servizio automobilistico
fu conferito a trattativa privata alla Ditta
Cittadini Ferdinando e C. la quale, con at-
to 5 ottobre 1912, si è costituita in Società in
nome collettivo sotto la ragione sociale „ Socie-
tà Automobilistica Potentina „

Viste le leggi 30 giugno 1904 N° 293, 16
giugno 1907 N° 540, 12 luglio 1908 N° 444,
15 luglio 1909 N° 514 e 21 luglio 1911 N° 852;

Visto il regolamento per i veicoli a trazione
meccanica senza guida di rotone approvato
con detto Decreto 29 luglio 1909 N° 710;

Uditi i pareri del Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;
sulla proposta del nostro ministro Segre-
tario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

È concesso alla Società automobilistica Potentina
di esercitare per la durata di nove anni a de-
correre dalla data della regolare attivazione sul
l'esercizio, da accertarsi dal competente uf-
ficio di vigilanza, ma non mai da data ante-
riore a quella del presente decreto - un ser-
vizio pubblico di trasporti con vetture auto-
mobili per viaggiatori, bagagli e pacchi
agricoli, sul percorso Potenza Roma - mace-
rata della complessiva lunghezza di chilo-
metri 28500 sotto l'osservanza delle norme
e condizioni contenute nel disciplinare 17
ottobre 1912 unito al presente decreto e regolar-
mente accettato dalla Società predetta.

art. 2

Per l'impianto e l'esercizio del servizio
suddetto e per la medesima durata e decor-

contra di cui al precedente articolo è concesso
alla Società summinimata un sussidio
annuo di lire cinquecentosessantacinque
(L. 505) al chilometro, corrispondente ad un
me lire sedicimilacentocine e centesimi
cinquanta (L. 16.102.50) per l'intera lun-
gheria sussidiabile del percorso in chilo-
metri 28.500.

art. 3

L'impegno della occorrente spesa ammonta
tanto a lire centotrentaquattromilano
novecentonovantidue e cent. cinquanta (L. 144.992.50)
per tutta la durata della convenzione concessa
sareà assunto con imputazione al Cap.
154 del bilancio del ministero dei Lavori
Pubblici per l'esercizio in corso, ed ai
corrispondenti capitoli dei bilanci suc-
cessivi. Alla precisa determinazione
dell'incidenza degli impegni si provvede-
rà in seguito con decreto ministeriale.

Il nostro ministro proponente è incaricato
della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Roma addì 1 dicembre 1912

Vittorio Emanuele

E. Suvich

Registrazione alla Corte dei Conti
addi 11 giugno 1913
Reg. 111 Bil. Lav. Pub. N° 202

Per copia conforme
Il Direttore Capo Divisione